

**Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale ai dirigenti del Consiglio regionale della Campania**

Capo I – Disposizioni generali

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente disciplinare si applica, salva diversa prescrizione, a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente di ruolo del Consiglio regionale della Campania, di seguito indicata come “Amministrazione”, ai fini del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui agli articoli 4, 5 e 7 del “Regolamento concernente il nuovo Ordinamento del Consiglio regionale della Campania” e ss.mm.ii., di seguito indicato come “Regolamento”, approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 211 del 19 febbraio 2013, pubblicato sul BURC n. 14 del 4 marzo 2013, modificato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 223 del 14/03/2013, pubblicata sul BURC n. 16 del 18/03/2013.

ART. 2

Principi e finalità

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono attribuiti in relazione alla finalità di assicurare il migliore funzionamento, di accrescere l’efficienza delle strutture dell’Amministrazione e di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane; gli stessi sono tesi ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione.
2. I criteri di conferimento degli incarichi, attribuiti ai sensi del presente disciplinare, tengono conto delle condizioni di pari opportunità.

ART. 3

Pubblicità

1. L’Amministrazione, così come stabilito dall’art. 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, rende conoscibili i posti

di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica da ricoprire, in considerazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, e provvede all'interpello del personale dirigente di ruolo dell'Amministrazione mediante apposito avviso con indicazione dei posti vacanti, delle specifiche professionalità richieste, e delle modalità di presentazione della domanda. La pubblicità avviene tramite pubblicazione sul sito del Consiglio e dandone diretta comunicazione ai dirigenti tramite casella di posta elettronica istituzionale.

2. L'Amministrazione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei posti dirigenziali disponibili, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre domanda per il conferimento degli incarichi da ricoprire.

ART. 4

Procedura di conferimento degli incarichi

1. I dirigenti interessati agli incarichi di funzione dirigenziale da attribuire possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio fissato nell'avviso, autocertificando, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il possesso degli elementi di valutazione prescritti nell'avviso.

2. Le domande, redatte sul modello allegato all'avviso di cui all'articolo 3, corredate da un curriculum professionale aggiornato, sono inoltrate al Settore Personale (successivamente Direzione generale Amministrazione e Personale) che, verificata l'ammissibilità delle stesse, predispone l'elenco degli aspiranti, tenuto conto dell'istruttoria compiuta, nonché, per ciascuno, una scheda riportante gli elementi di cui ai punti c), d), e), f), dell'art. 5, comma 1.

3. All'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, gli incarichi dirigenziali sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio regionale, su deliberazione di assegnazione motivata dell'Ufficio di Presidenza, sentiti il Segretario generale amministrativo e il Capo dipartimento Segreteria legislativa per gli incarichi concernenti strutture e posizioni dirigenziali ad essi funzionalmente collegate.

ART. 5

Conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale

1. Ferma restando l'applicazione dei principi in materia di responsabilità dirigenziale, il conferimento degli incarichi, in armonia con i principi di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ha luogo a seguito di una valutazione complessiva, sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
- b) livello di complessità della struttura dirigenziale;
- c) valutazioni relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale, rispetto ai programmi assegnati e ai risultati conseguiti;
- d) attitudini e capacità acquisite, anche in relazione all'anzianità di servizio nel ruolo;
- e) esperienza maturata in incarichi dirigenziali, anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché quelle maturate in amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti all'incarico da conferire;
- f) titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni professionali in materia, coerenti con l'incarico da ricoprire.

2. Gli incarichi dirigenziali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, entro i limiti indicati all'art. 19, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

3. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali può applicarsi l'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., entro i limiti percentuali ivi previsti e nella piena osservanza delle ordinarie regole in materia di trasparenza, pubblicità e partecipazione.

4. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo viene effettuato previo accertamento dell'insussistenza o dell'indisponibilità di idonee professionalità interne all'area dirigenziale.

5. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché della finalità di valorizzazione della pluralità delle esperienze professionali, al conferimento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della rotazione di cui all'art. 14 della L.R. n.

11/1991, alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 456 del 27/12/2006, e da ultimo richiamato dall'art. 1, comma 10, lett. b), della Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione).

ART. 6

Conferimento d'ufficio degli incarichi

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, terzo periodo, del Regolamento, l'Ufficio di Presidenza, nelle assegnazioni degli incarichi dirigenziali apicali di Segretario generale amministrativo e di Capo dipartimento Segreteria legislativa, tiene conto delle caratteristiche professionali scaturenti dai curricula dei candidati per l'affidamento d'ufficio agli stessi di una delle direzioni generali in cui il rispettivo dipartimento si articola.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 6, del Regolamento, l'Ufficio di Presidenza può assegnare al medesimo dirigente anche due incarichi distinti di direzione di strutture organizzative o di staff. L'assegnazione dell'incarico *ad interim* è di durata pari ad un anno, prorogabile di un altro. Nel caso perdurino, dopo i due anni, le cause che hanno motivato l'incarico *ad interim*, questo è assegnato dall'Ufficio di Presidenza, dopo opportuno interpello da attivarsi nei modi e nelle forme del presente disciplinare, ad altro dirigente in ossequio al principio generale della rotazione di cui all'art. 5, comma 4, del presente disciplinare.

ART. 7

Oggetto e durata degli incarichi

1. L'oggetto dell'incarico è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio di conferimento dell'incarico stesso.
2. La durata degli incarichi di cui al presente disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del "Regolamento", non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di anni cinque, ed è rinnovabile per una sola volta. La durata dell'incarico può essere inferiore ai tre anni ove coincida con il conseguimento del limite per il collocamento a riposo in base alle vigenti disposizioni legislative, ovvero in relazione a processi di riorganizzazione dell'amministrazione.

ART. 8

Revoca

1. La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza originaria può avvenire:

- a) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- b) nei casi previsti dall'art. 22, comma 3, del CCNL Area della dirigenza 1998/2001 del 23/12/1999 e ss.mm.ii.;
- c) negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.

Capo II – Disposizioni transitorie e finali

ART. 9

Disciplina transitoria e finale

- 1. In fase di prima applicazione del presente disciplinare l'Amministrazione, prima di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al Regolamento, applica l'art. 27, comma 1, del CCNL Area dirigenza Regioni-Enti Locali 1998/2001.
- 2. In fase di prima applicazione del presente disciplinare, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al Regolamento, esclusi i dipartimenti, ciascun dirigente può presentare domanda per non più di tre incarichi, indicandoli in ordine di preferenza; per il conferimento degli incarichi di dirigente di dipartimento, ciascun dirigente può presentare domanda per non più dei due incarichi previsti, indicandoli in ordine di preferenza. A regime, ciascun dirigente può presentare domanda indicando, sempre in ordine di preferenza, un numero massimo di incarichi in relazione ai posti vacanti.
- 3. In sede di prima applicazione del Regolamento, così come stabilito dall'art. 15 dello stesso, le funzioni dirigenziali relative agli incarichi attribuiti ai sensi della L.R. n. 15/1989 sono prorogate fino al conferimento dei nuovi incarichi in applicazione del presente disciplinare.